

ALLEGATO X

**APPORTI MASSIMI STANDARD DI AZOTO EFFICIENTE ALLE COLTURE (MAS)**

Il quantitativo massimo di azoto apportabile per anno alle singole colture è riportato nella tabella 1; Per il calcolo della conformità con i limiti massimi di apporto, l'efficienza di azoto apportato da concimi minerali è uguale a 1; l'efficienza di azoto apportato da effluenti zootecnici dipende dal tipo di effluente, dal tipo di suolo, dal quantitativo di azoto e dall'epoca di applicazione e deve rispettare i seguenti valori di efficienza minima: 60% per il digestato tal quale, le relative frazioni chiarificate, il liquame suino ed il liquame avicolo, 50% per liquame bovino, 40% per i letami e le frazioni separate palabili del digestato.

Gli apporti massimi di azoto riportati in tabella possono essere superati qualora l'azienda giustifichi e dimostri nel PUA, sulla base di opportuna documentazione, che il livello produttivo raggiunto negli ultimi 3 anni supera quello delle rese di riferimento tabellare. In tal caso si applica per ogni tonnellata di resa superiore a quella di riferimento il fattore correttivo indicato.


Per le colture non elencate in tabella si applicano gli apporti massimi di azoto di colture simili appartenenti alla stessa categoria.

In caso di doppi raccolti o più cicli colturali effettuati sul medesimo terreno nello stesso anno, l'apporto massimo di azoto è dato dalla somma degli apporti ammessi per le singole colture (fatto salvo quanto previsto dalla nota 5).

Gli apporti massimi di azoto devono essere ridotti nei seguenti casi:

- Coltura che segue l'aratura di un prato avvicendato di durata almeno triennale: - 40 kg N/ha
- Coltura che segue l'aratura di un medicaio di durata almeno triennale: - 60 kg N/ha

I limiti riportati in tabella potranno essere rivisti dalla Regione, qualora valutato necessario e nell'ambito di un processo di condivisione con le Regioni limitrofe, se i dati statistici o i risultati di prove sperimentali e dimostrative avranno registrato rese medie superiori a quelle di riferimento nei tre anni antecedenti alla modifica. I limiti rivisti saranno comunicati al Ministero dell'Ambiente al fine di assicurare il rispetto degli obblighi di notifica alla Commissione Europea.



**Tabella: 1** Apporti massimi di azoto efficiente da apportare alle colture con la fertilizzazione per conseguire la resa indicata.

Colture Erbacee	APPORTO MASSIMO DI AZOTO	RESA DI RIFERIMENTO		FATTORE CORRETTIVO	note
	kg N/ha	t/ha		Kg N/t	
Mais	280	23	s.s granella	10 17	
Mais (in ambiti classificati non irrigui)	210	18,4 10,4	s.s granella	10 17	
Frumento tenero	180	6,5	granella	22	1
Frumento duro	190	6,0	granella	25	1
Orzo	150	6,0	granella	20	1
Avena	110	4,5	granella	20	1
Segale	120	4,5	granella	21	1
Triticale	150	6,0	granella	20	1
Riso	160	7,0	granella	18	
Sorgo	220	16 7,5	s.s granella	11 23	1, 2
Erbaio invernale	120	7,0	s.s	14	

Erbaio estivo	110	7,0	s.s	13	
Prato permanente e avvicendato (con leguminose <50%)	300	13,0	s.s	18	3
Prato avvicendato di leguminose	170				4
Leguminose da granella (piselli soia)	30				4
Colza	150	4,0	granella	30	
Girasole	120	3,5	granella	27	
Barbabietola da zucchero	160	60,0	t.q.	2	
Tabacco	200	4,4	t.q.	36	
Patate	190	48,0	t.q.	3,2	
Pomodori	180	80,0	t.q.	1,8	
Colture Arboree					
Actinidia	150	25			
Albicocco	135	13			
Ciliegio	120	9			
Melo	120	35			
Nocciolo	100	2			
Noce	120	4			
Pero	120	30			
Pesco	175	25			
Susino	120	20			
Vigneti	70	9			
Vigneti (alta produttività)	100	18			
Pioppo	120	20			




Pioppo per produzione di biomassa	130	15		
Colture Orticole				5
Aglio	170	9		
Asparago	210	7		
Basilico	110	20		
Bietola da coste	190	35		
Bietola rossa	90	40		
Bietola foglie	280	25		
Broccoli	180	20		
Cavolo cappuccio	250	27		
Carote	195	55		
Cavolfiore	225	35		
Cavolo verza	165	30		
Cece	80	3		
Cetriolo	225	25		
Cicoria	210	32		
Cipolla	160	35		
Cocomero	130	60		
Endivie	130	35		
Fagiolini da industria	70	9		
Fagiolini da mercato fresco	50	9		
Fagioli	70	4		
Finocchio	240	38		
Fragole	160	35		

Lattuga	130	30		
Mais dolce	170	16		
Melanzana	175	70		
Melone	140	35		
Peperone	200	50		
Porro	126	35		
Prezzemolo	100	20		
Radicchio Chioggia	161	35		
Radicchio	190	20		
Ravanello	80	30		
Ravanello da seme	160	n.d.		
Scalognò	120	8		
Sedano	250	80		
Spinaci da industria	190	20		
Spinaci da mercato fresco	125	13		
Verza da seme	160	n.d.		
Zucca	210	40		
Zucchini da industria	190	50		
Zucchini da mercato fresco	190	50		

LEGENDA: s.s = sostanza secca; granella = all'umidità commerciale; t.q. = tal quale  
NOTE


1. Valori applicabili per produzione sia di granella che di insilato;
2. L'apporto massimo di azoto e la resa di riferimento vanno ridotti del 45% nel caso in cui il sorgo segua un cereale vernino; resta invariato il fattore correttivo.
3. L'apporto massimo di azoto e la resa di riferimento vanno ridotti del 30% nel caso di prati non irrigati; resta invariato il fattore correttivo.
4. La fertilizzazione con azoto è consentita esclusivamente in presemina o in copertura immediatamente dopo la semina.
5. Nel caso in cui più cicli di colture orticole si succedano sul medesimo terreno nello stesso anno, l'apporto massimo di azoto non può superare 340 kg/ha (450 kg/ha per colture forzate, sotto serra o tunnel).




## SINTESI DELLE MODALITA' DI COMUNICAZIONE, DI STOCCAGGIO E DIVIETI

**TABELLA 1** - Schema esemplificativo degli obblighi di comunicazione previsti dal decreto in funzione della classe dimensionale degli allevamenti avicolo, suinicolo e bovino


CLASSE DIMENSIONALE		TIPOLOGIA DI COMUNICAZIONE	
Azoto al campo prodotto (Kg/anno) o altro riferimento	Posti bestiami corrispondenti (n.)	In Zone Ordinarie (Non Vulnerabili)	In Zone Vulnerabili da nitrati
Minore o uguale a 1000	<p><b>Avicoli</b></p> <p>inf. o uguali a 2174 posti ovaiole            inf. o uguali a 4000 posti broilers            inf. o uguali a 4350 posti pollastra            inf. o uguali a 670 posti tacchino maschio            inf. o uguali a 1300 posti tacchino femmina            inf. o uguali a 5300 posti faraona</p> <p><b>Cunicoli</b></p> <p>inf. o uguali a 2000 posti fattrice            inf. o uguali a 4200 posti capo all'ingrasso</p> <p><b>Suini</b></p> <p>inf. o uguali a 90 grassi da 100 kg di p.v.            inf. o uguali a 38 scrofe con suinetti inf. a 30 kg</p> <p><b>Bovini</b></p> <p>inf. o uguali a 12 vacche in produzione            inf. o uguali a 23 vacche nutrici            inf. o uguali a 27 capi in rimonta            inf. o uguali a 30 bovini all'ingrasso            inf. o uguali a 116 vitelli a carne bianca</p> <p><b>Ovicapriini</b></p>	esonero dalla comunicazione (art. 18 c.5)	esonero dalla comunicazione (art. 29 c.7)




<p>inf. o uguali a 200 posti capo adulto inf. o uguali a 280 posti agnellone</p>			
<p><b>Equini</b> inf. o uguali a 85 posti puledro da ingrasso inf. o uguali a 25 posti fattrice o stallone</p>			
<p><b>Avicoli</b> Da 2175 a 6520 posti ovaiole da 4001 a 12000 posti broilers da 4351 a 13000 posti pollastra da 671 a 2000 posti tacchino maschio da 1301 a 3950 posti tacchino femmina da 5301 a 15800 posti faraona</p>			
<p><b>Cunicoli</b> da 2001 a 6000 posti fattrice da 4201 a 12500 posti capo all'ingrasso</p> <p><b>Suini</b> da 91 a 270 grassi da 100 kg di p.v. da 39 a 114 scrofe con suinetti inf. a 30 kg</p> <p><b>Bovini</b> Da 13 a 36 vacche in produzione da 24 a 68 vacche nutrici da 28 a 83 capi in rimonta da 31 a 90 bovini all'ingrasso da 117 a 348 vitelli a carne bianca</p>			
<p><b>Ovicapriini</b> da 201 a 600 posti capo adulto da 280 a 850 posti agnellone</p>			



Da 3001 a 6000	<p><b>Equini</b> da 86 a 250 posti puledro da ingrasso da 26 a 80 posti fattrice o stallone</p> <p><b>Avicoli</b> Da 6521 a 13000 posti ovaiole da 12001 a 24000 posti broilers da 13001 a 26000 posti pollastra da 2001 a 4000 posti tacchino maschio da 3951 a 7900 posti tacchino femmina da 15801 a 31600 posti faraona</p> <p><b>Cunicoli</b> da 6001 a 12000 posti fattrice da 12501 a 25000 posti capo all'ingrasso</p> <p><b>Suini</b> Da 271 a 540 grassi da 100 kg di p.v. da 115 a 228 scrofe con suinetti inf. a 30 kg</p> <p><b>Bovini</b> Da 37 a 72 vacche in produzione da 69 a 136 vacche nutrici da 84 a 166 capi in rimonta da 91 a 180 bovini all'ingrasso da 349 a 697 vitelli a carne bianca</p> <p><b>Ovicapriini</b> da 601 a 1200 posti capo adulto da 851 a 1700 posti agnellone</p> <p><b>Equini</b></p>	Comunicazione semplificata (All. IV parte B)	Comunicazione completa con PUA eventualmente semplificato (All. V parte B)
----------------	---	--	--



<p>Maggiore di 6000</p>	<p>da 251 a 500 posti puledro da ingrasso da 81 a 160 posti fattrice o stallone</p>	<p>Comunicazione completa (All. IV parte A)</p>	<p>Comunicazione completa con PUA completo (All. V parte A)</p>
<p><b>Avicoli</b> Da 13001 a 40000 posti ovaiole da 24001 a 40000 posti broilers  da 26001 a 40000 posti pollastra da 4001 a 40000 posti tacchino maschio da 7901 a 40000 posti tacchino femmina da 31601 a 40000 posti faraona (limite superiore relativo alle aziende di cui al d.lgs 59/2005)Suini Da 541 a 2000 grassi da 229 a 750 scrofe con suinetti inf. a 30 kg (limite superiore relativo alle aziende di cui al d.lgs 59/2005)</p> <p><b>Cunicoli</b> oltre 12001 posti fattrice oltre 25001 posti capo all'ingrasso</p> <p><b>Bovini</b> Da 73 a 416 vacche in produzione da 137 a 421 vacche nutrici da 167 a 833 capi in rimonta da 181 a 625 bovini all'ingrasso da 698 a 1920 vitelli a carne bianca <i>(il limite superiore è relativo alle aziende con</i></p>	<p>Comunicazione completa con PUA completo (All. V parte A)</p>	<p>Comunicazione completa (All. IV parte A)</p>	<p>Comunicazione completa con PUA completo (All. V parte A)</p>



<p>Allevamenti ricadenti nel campo di applicazione del D.Lgs 59/2005</p>	<p><i>più di 500 UBA)</i></p> <p><b>Ovicaprimi</b> oltre 1201 posti capo adulto oltre 1701 posti agnellone</p> <p><b>Equini</b> oltre 501 posti puledro da ingrasso oltre 161 posti fattrice o stallone</p> <p><b>Avicoli</b> Oltre 40000 posti ovaiole Oltre 40000 posti broilers</p> <p><b>Suini</b> Oltre 2000 grassi Oltre 750 scrofe con suinetti inf. a 30 kg</p>	<p>Integrazione tra le procedure di Autorizzazione ai sensi del D.Lgs 59/2005 e la comunicazione completa con PUA completo (art. 19 c.1 e All. V parte A)</p>	<p>Integrazione tra le procedure di Autorizzazione ai sensi del D.Lgs 59/2005 e la comunicazione completa con PUA completo (art. 19 c.1 e All. V parte A)</p>
<p>Allevamenti con più di 500 Unità di Bestiame Adulto (UBA)</p>	<p><b>Bovini</b> Oltre 416 vacche in produzione Oltre 421 vacche nutrici Oltre 833 capi in rimonta oltre 625 bovini all'ingrasso oltre 1920 vitelli a carne bianca</p>	<p>Integrazione tra le procedure di Autorizzazione ai sensi del D.Lgs 59/2005 e la comunicazione completa con PUA completo (art. 19 c.1 e All. V parte A)</p>	<p>Comunicazione completa comprensiva di un PUA completo (All. V parte A)</p>




TABELLA 2- Quadro riassuntivo degli obblighi di stoccaggio


TIPO D'EFFLUENTE	Assimilazione	Autonomia di stoccaggio (giorni)				Possibilità di portare i materiali palabili direttamente in campo dopo la rimozione evitando la realizzazione di stoccaggi in azienda
		Zone Ordinarie (ZO)		Zone Vulnerabili (ZV)		
		Centro Nord	Meridione	Centro Nord	Meridione	
<b>Bovini</b>						
Letami	letame	90	90	90	90	SI senza limiti di tempo in ZO e per non più di 3 mesi in ZV, dopo stoccaggio di almeno 90 gg
Frazioni palabili risultanti da trattamenti Letami, liquami e/ materiali ad essi assimilati sottoposti a trattamento di disidratazione e/o compostaggio	letame	90	90	90	90	NO
Liquami bovini da latte	liquame	90 con presenza di prati e cereali a-vernini 120 in assenza	90 con presenza di prati e cereali a-vernini 120 in assenza	120 con presenza di prati e cereali a-vernini 180 in assenza	90 con presenza di prati e cereali a-vernini 150 in assenza	NO
Liquami bovini da carne	liquame	120	120	180	150	NO
Liquidi di sgrondo da stoccaggio di letami e materiali separati	liquame	Come i liquami	Come i liquami	Come i liquami	Come i liquami	NO
<b>SUINI</b>						
Liquami	liquame	120	120	180	150	NO



TIPO DI EFFLUENTE	Assimilazione	Autonomia di stoccaggio (giorni)				Possibilità di portare i materiali palabili direttamente in campo dopo la rimozione evitando la realizzazione di stoccaggi in azienda
		ZO		ZV		
		Centro Nord	Meridione	Centro Nord	Meridione	
Liquidi di sgrondo da stoccaggio di letami e materiali separati	liquame	Come i liquami	Come i liquami	Come i liquami	Come i liquami	NO
Letami	Letame	90	90	90	90	SI senza limiti di tempo in ZO e per non più di 3 mesi in ZV, dopo stoccaggio di almeno 90 gg
Frazioni palabili risultanti da trattamenti Letami, liquami e/ materiali ad essi assimilati sottoposti a trattamento di disidratazione e/o compostaggio	Letame Letame	90 90	90 90	90 90	90 90	NO NO
<b>AVICOLI</b>						
Letiera di avicoli a terra (tacchini, broilers, faraone, ovaiole/pollastre/riproduttori)	letame	90	90	90	90	SI
Pollina di ovaiole in gabbia disidratata su nastro ventilato	letame	90	90	90	90	NO
Pollina di ovaiole in gabbia disidratata in tunnel esterni/interni	letame	90	90	120	120	NO
Pollina di ovaiole in gabbia su fossa profonda	letame	90	90	90	90	SI
Pollina non disidratata di ovaiole in gabbia	liquame	120	120	180	150	NO
Acque di lavaggio attrezzature e strutture mescolate a deiezioni non palabili	liquame	120	120	180	150	NO




TIPO DI EFFLUENTE	Assimilazione	Autonomia di stoccaggio (giorni)				Possibilità di portare i materiali palabili direttamente in campo dopo la rimozione evitando la realizzazione di stoccaggi in azienda
		ZO		ZV		
		Centro Nord	Meridione	Centro Nord	Meridione	
Acque di lavaggio attrezzature e strutture tenute separate dalle deiezioni	Acque reflue di cui ad Art. 101 comma 7b del D.Lgs 152/2010	90	90	90	90	NO



**TABELLA 3- Divieti di utilizzazione spaziale e temporale di effluenti di allevamento, acque reflue, concimi azotati e ammendanti di cui al decreto legislativo 75/2010**

Tipo di fertilizzante	Zone Ordinarie	Zone Vulnerabili da Nitrati
<p><b>Letami, frazione solida del digestato e materiali assimilati</b></p>	<p><b>1- Fasce di rispetto corsi d'acqua e arenili</b></p> <p><b>Divieto di Spandimento</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- entro 5 metri di distanza dalle sponde dei corsi d'acqua, fatte salve disposizioni diverse che le regioni possono prevedere in ragione di particolari condizioni locali;</li> <li>- per le acque marino-costiere e quelle lacuali entro 5 metri di distanza dall'inizio dell'arenile;</li> </ul> <p>tali disposizioni non si applicano ai canali artificiali ad esclusivo utilizzo di una o più aziende, purché non connessi ai corpi idrici naturali, ed ai canali arginati.</p>	<p><b>Divieto di Spandimento</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 5 m di distanza dalle sponde dei corsi d'acqua superficiali individuati dalle regioni come non significativi;</li> <li>- 10 m di distanza dalle sponde dei corsi d'acqua superficiali significativi;</li> <li>- per le acque marino-costiere, lacuali e di transizione entro 25 metri di distanza dall'inizio dell'arenile, nonché dai corpi idrici ricadenti nelle zone umide individuate ai sensi della Convenzione di Ramsar del 2 febbraio 1971.</li> </ul> <p>Tali disposizioni non si applicano ai canali artificiali ad esclusivo utilizzo di una o più aziende, purché non connessi ai corpi idrici naturali, ed ai canali arginati.</p> <p>In tali fasce di divieto, ove tecnicamente possibile, è obbligatoria una copertura vegetale permanente anche spontanea ed è raccomandata la costituzione di siepi e/o di altre superfici boscate. In particolari aree caratterizzate da situazioni di aridità tali da determinare la perdita della</p>



Tipo di fertilizzante	Zone Ordinarie	Zone Vulnerabili da Nitrati
		<p>copertura vegetale permanente, le regioni individuano diverse misure atte a contrastare il trasporto dei nutrienti verso i corpi idrici.</p>
<p><b>Liquami, digestato e materiali assimilati</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- entro 10 metri dalle sponde dei corsi d'acqua, fatte salve disposizioni diverse che le regioni possono prevedere in ragione di particolari condizioni locali;</li> <li>- per le acque marino-costiere e quelle lacuali entro 10 metri di distanza dall'inizio dell'arenile.</li> </ul> <p>tali disposizioni non si applicano ai canali artificiali ad esclusivo utilizzo di una o più aziende, purché non connessi ai corpi idrici naturali, ed ai canali arginati.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- almeno entro 10 m di distanza dalle sponde dei corsi d'acqua superficiali;</li> <li>- 30 m di distanza dall'inizio dell'arenile per le acque lacuali, marino-costiere e di transizione, nonché dai corpi idrici ricadenti nelle zone umide individuate ai sensi della Convenzione di Ramsar del 2 febbraio 1971.</li> </ul> <p>Tali disposizioni non si applicano ai canali artificiali ad esclusivo utilizzo di una o più aziende, purché non connessi ai corpi idrici naturali, ed ai canali arginati.</p> <p>In tali fasce di divieto, ove tecnicamente possibile, è obbligatoria una copertura vegetale permanente anche spontanea ed è raccomandata la costituzione di siepi e/o di altre superfici boscate. In particolari aree caratterizzate da situazioni di aridità tali da determinare la perdita della copertura vegetale permanente, le regioni individuano diverse misure atte a contrastare il trasporto dei nutrienti</p>




Tipo di fertilizzante	Zone Ordinarie	Zone Vulnerabili da Nitrati
<b>Concimi azotati e ammendanti organici di cui al D.Lgs.75/2010</b>	Nessun divieto	verso i corpi idrici. Vale il divieto stabilito per lo spandimento dei letami e materiali assimilati nelle ZV
<b>Acque reflue di cui all'art.101 comma 7 del D.Lgs 152/2006</b>	Vale il divieto stabilito per lo spandimento dei liquami e materiali assimilati nelle ZO	Vale il divieto stabilito per lo spandimento dei liquami e materiali assimilati nelle ZO
<b>Letami, frazione solida del digestato e materiali assimilati</b>	Nessun divieto	<p style="text-align: center;"><b>2- Pendenza terreni</b></p> <p style="text-align: center;"><b>Divieto di Spandimento</b></p> <p><b>Divieto di Spandimento</b> Le regioni, in ragione di particolari condizioni locali, individuano i diversi limiti di pendenza oltre i quali è vietato l'utilizzo di letami e materiali assimilati, ovvero le pratiche agronomiche atte a contrastare il trasporto di nutrienti, in particolare nel caso di suolo non coperto da vegetazione o di colture che non assicurano la copertura completa del suolo, obbligando comunque le aziende ad adottare almeno le pratiche agronomiche contenute nel CBPA. Devono altresì essere presi in considerazione i limiti</p>




Tipo di fertilizzante	Zone Ordinarie	Zone Vulnerabili da Nitrati
		<p>di lavorabilità del suolo, tenuto conto di adeguate sistemazioni idraulico-agrarie e di modalità di spandimento atte a contrastare il ruscellamento.</p>
<p><b>Liquami, digestato e materiali assimilati</b></p>	<p>Su terreni con pendenza media superiore al 10%, salvo deroghe previste dalla disciplina regionale in ragione di particolari situazioni locali o in presenza di sistemazioni idraulico-agrarie, concesse anche sulla base delle migliori tecniche di spandimento disponibili</p>	<p>Su terreni con pendenza media, riferita ad un'area aziendale omogenea, superiore al 10%, che può essere incrementata, comunque non oltre il 20%, in presenza di sistemazioni idraulico-agrarie, sulla base delle migliori tecniche di spandimento riportate nel CBPA e nel rispetto di prescrizioni regionali volte ad evitare il ruscellamento e l'erosione, tra le quali le seguenti:                      a) dosi di liquami frazionate in più applicazioni;                      b) iniezione diretta nel suolo o spandimento superficiale a bassa pressione con interrimento entro le 12 ore sui seminativi in prearatura;                      c) iniezione diretta, ove tecnicamente possibile, spandimento a raso sulle colture prative;                      d) spandimento a raso in bande o superficiale a bassa pressione in copertura su colture cerealicole o di secondo raccolto.</p>




Tipo di fertilizzante	Zone Ordinarie	Zone Vulnerabili da Nitrati
		<p>L'adozione di tali prescrizioni deve essere riportata con adeguato dettaglio all'interno dei programmi di azione regionali.</p> <p>In particolari aree caratterizzate da condizioni geomorfologiche e pedologiche sfavorevoli, le regioni possono individuare limiti di pendenza in presenza di sistemazioni idraulico-agrarie, sulla base delle migliori tecniche di spandimento riportate nel CBPA e purché siano garantiti:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- il rispetto delle prescrizioni di cui alle suddette lettere a), b), c) e d);</li> <li>- il non superamento di un apporto complessivo di azoto di 210 kg per ettaro per anno, inteso come quantitativo medio aziendale ed ottenuto sommando i contributi da effluenti di allevamento, comunque non superiori a 170 kg di azoto, ed i contributi da concimi azotati e ammendanti organici di cui alla legge 748 del 1984.</li> </ul>
<b>Concimi azotati e ammendanti organici di cui al D.Lgs.75/2010</b>	Nessun divieto	Vale il divieto stabilito per lo spandimento dei letami e materiali assimilati nelle ZV




Tipo di fertilizzante	Zone Ordinarie	Zone Vulnerabili da Nitrati
Acque reflue di cui all'art.101 comma 7 del D.Lgs 152/2006	Vale il divieto stabilito per lo spandimento dei liquami e materiali assimilati nelle ZO	Vale il divieto stabilito per lo spandimento dei liquami e materiali assimilati nelle ZO
<b>Letami, frazione solida del digestato e materiali assimilati</b>	<p><b>3- Altri divieti spaziali</b></p> <p>a) sulle superfici non interessate dall'attività agricola, fatta eccezione per le aree a verde pubblico e privato e per le aree soggette a recupero e ripristino ambientale;</p> <p>b) nei boschi, ad esclusione degli effluenti rilasciati dagli animali nell'allevamento brado;</p> <p>c) sui terreni gelati, innevati, con falda acquifera affiorante, con frane in atto e terreni saturi d'acqua, fatta eccezione per i terreni adibiti a colture che richiedono la sommersione</p> <p>d) in tutte le situazioni in cui l'autorità competente provvede ad emettere specifici provvedimenti di divieto o di prescrizione in ordine alla prevenzione di malattie infettive, infestive e diffuse per gli animali, per l'uomo e per la difesa dei corpi idrici.</p>	<p>a) sulle superfici non interessate dall'attività agricola, fatta eccezione per le aree a verde pubblico e privato e per le aree soggette a recupero e ripristino ambientale;</p> <p>b) nei boschi, ad esclusione degli effluenti rilasciati dagli animali nell'allevamento brado;</p> <p>c) sui terreni gelati, innevati, con falda acquifera affiorante, con frane in atto e terreni saturi d'acqua, fatta eccezione per i terreni adibiti a colture che richiedono la sommersione</p> <p>d) in tutte le situazioni in cui l'autorità competente provvede ad emettere specifici provvedimenti di divieto o di prescrizione in ordine alla prevenzione di malattie infettive, infestive e diffuse per gli animali, per l'uomo e per la difesa dei corpi idrici.</p>
<b>Liquami, digestato e materiali assimilati</b>	a) sulle superfici non interessate dall'attività agricola, fatta eccezione per le aree a verde pubblico e privato e per le aree soggette a recupero e ripristino ambientale;	a) sulle superfici non interessate dall'attività agricola, fatta eccezione per le aree a verde pubblico e privato e per le aree soggette a recupero e ripristino ambientale;



Tipo di fertilizzante	Zone Ordinarie	Zone Vulnerabili da Nitrati
	<p>b) nei boschi, ad esclusione degli effluenti rilasciati dagli animali nell'allevamento brado;</p> <p>c) sui terreni gelati, innevati, con falda acquifera affiorante, con frane in atto e terreni saturi d'acqua, fatta eccezione per i terreni adibiti a colture che richiedono la sommersione</p> <p>d) in prossimità di strade e di centri abitati, a distanze definite dalla disciplina regionale, a meno che i liquami siano distribuiti con tecniche atte a limitare l'emissione di odori sgradevoli o vengano immediatamente interrati;</p> <p>e) nei casi in cui i liquami possano venire a diretto contatto con i prodotti destinati al consumo umano;</p> <p>f) in orticoltura, a coltura presente, nonché su colture da frutto, a meno che il sistema di distribuzione non consenta di salvaguardare integralmente la parte aerea delle piante;</p> <p>g) dopo l'impianto della coltura nelle aree adibite a parchi o giardini pubblici, campi da gioco, utilizzate per ricreazione o destinate in genere ad uso pubblico;</p> <p>h) su colture foraggere nelle tre settimane precedenti lo sfalcio del foraggio o il pascolamento.</p> <p>i) in tutte le situazioni in cui l'autorità competente</p>	<p>b) nei boschi, ad esclusione degli effluenti rilasciati dagli animali nell'allevamento brado;</p> <p>c) sui terreni gelati, innevati, con falda acquifera affiorante, con frane in atto e terreni saturi d'acqua, fatta eccezione per i terreni adibiti a colture che richiedono la sommersione</p> <p>d) in prossimità di strade e di centri abitati, a distanze definite dalla disciplina regionale, a meno che i liquami siano distribuiti con tecniche atte a limitare l'emissione di odori sgradevoli o vengano immediatamente interrati;</p> <p>e) nei casi in cui i liquami possano venire a diretto contatto con i prodotti destinati al consumo umano;</p> <p>f) in orticoltura, a coltura presente, nonché su colture da frutto, a meno che il sistema di distribuzione non consenta di salvaguardare integralmente la parte aerea delle piante;</p> <p>g) dopo l'impianto della coltura nelle aree adibite a parchi o giardini pubblici, campi da gioco, utilizzate per ricreazione o destinate in genere ad uso pubblico;</p> <p>h) su colture foraggere nelle tre settimane precedenti lo sfalcio del foraggio o il pascolamento.</p> <p>i) in tutte le situazioni in cui l'autorità competente</p>



Tipo di fertilizzante	Zone Ordinarie	Zone Vulnerabili da Nitrati
<p>Concimi azotati e ammendanti organici di cui al D.Lgs.75/2010</p> <p>Acque reflue di cui all'art.101 comma 7 del D.Lgs 152/2006</p>	<p>provvede ad emettere specifici provvedimenti di divieto o di prescrizione in ordine alla prevenzione di malattie infettive, infestive e diffuse per gli animali, per l'uomo e per la difesa dei corpi idrici.</p> <p>Nessun divieto previsto dal Decreto</p> <p>Vale il divieto stabilito per lo spandimento dei liquami e materiali assimilati nelle ZO</p>	<p>provvede ad emettere specifici provvedimenti di divieto o di prescrizione in ordine alla prevenzione di malattie infettive, infestive e diffuse per gli animali, per l'uomo e per la difesa dei corpi idrici.</p> <p>Vale il divieto stabilito per lo spandimento dei letami e materiali assimilati nelle ZV</p> <p>Vale il divieto stabilito per lo spandimento dei liquami e materiali assimilati nelle ZO</p>



<b>4- Divieti temporali</b>		
<p>Lo spandimento è vietato nella stagione autunno-invernale, di norma dal 1 Novembre fino alla fine di Febbraio In relazione alle specifiche condizioni pedoclimatiche locali, le regioni possono individuare, anche sulla base dell'indirizzo dell'Autorità di Bacino, decorrenze di divieto diverse da quelle previste nel seguito e possono altresì prevedere la sospensione del divieto.</p>		
<b>Letami, frazione solida del digestato e materiali assimilati</b>	<p>Le regioni prevedono periodi dell'anno in cui è vietato l'utilizzo dei letami in relazione a particolari condizioni locali, agli andamenti climatici sfavorevoli, ai ritmi di assorbimento delle colture praticate, nonché ai principi contenuti nel CBPA ed agli indirizzi delle Autorità di Bacino nazionali ed interregionali.</p> <p>Sono previsti i seguenti periodi minimi di divieto: 90 giorni per i letami e i materiali ad essi assimilati ad eccezione delle deiezioni degli avicunicoli essiccate con processo rapido a tenori di sostanza secca superiori al 65% per le quali vale il periodo di divieto di 120 giorni. Per le aziende esistenti il divieto di 120 giorni si applica a decorrere dalla data di adeguamento dei contenitori.</p>	
<b>Liquami, digestato e materiali assimilati</b>	<p>Le regioni prevedono periodi dell'anno in cui è vietato l'utilizzo dei letami in relazione a particolari condizioni locali, agli andamenti climatici sfavorevoli, ai ritmi di assorbimento delle colture praticate, nonché ai principi contenuti nel CBPA ed agli indirizzi delle Autorità di Bacino nazionali ed interregionali.</p> <p>Per liquami e materiali ad essi assimilati il divieto ha la durata di: - 90 giorni nei terreni con prati, cereali autunno-vernini, colture ortive, arboree con inerbimento permanente; - 120 giorni nei terreni destinati ad altre colture.</p>	
<b>Concimi azotati e ammendanti organici di cui al D.Lgs.75/2010</b>	Nessun divieto	
<b>Acque reflue di cui</b>	Vale quanto stabilito per i letami nelle ZV	
<b>Acque reflue di cui</b>	Vale quanto stabilito per i liquami nelle ZV	
Tipo di fertilizzante	Zone Ordinarie	Zone Vulnerabili da Nitrati
<b>all'art.101 comma 7 del D.Lgs 152/2006</b>	<p>L'utilizzo di queste acque reflue in relazione a particolari condizioni locali, agli andamenti climatici sfavorevoli, ai ritmi di assorbimento delle colture praticate, nonché ai principi contenuti nel CBPA ed agli indirizzi delle Autorità di Bacino nazionali ed interregionali.</p>	

